

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1403 DEL 07/08/2025

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA" E L'ASSOCIAZIONE "A.R.I.S. – AORTA RICERCA INFORMAZIONE SUPPORTO – ENTE DEL TERZO SETTORE" PER IL SUPPORTO ALLA UOC CARDIOCHIRURGIA DELL'OSPEDALE SAN BORTOLO DI VICENZA: RINNOVO TRIENNIO 2025/2028.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2025
Numero Proposta: 1450/25

Il Direttore della UOC Affari Generali e Legali riferisce:

Premesso che:

- La Regione del Veneto con Legge Regionale 30 agosto 1993 n. 40 riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e della solidarietà civile, da realizzare attraverso il ricorso ad apposite convenzioni che ne definiscano i contenuti e i criteri di realizzazione.
- Il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (“Codice del Terzo Settore”), nel provvedere al riordino ed alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, riconosce il fondamentale ruolo sociale svolto dagli enti del Terzo settore, che constano delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale, degli enti filantropici, delle imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e degli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.
- Il medesimo Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 prevede altresì specifiche disposizioni relative alle modalità di espletamento dell'attività di volontariato, in particolare al Titolo III rubricato “Del volontariato e dell'attività di volontariato”.
- Per attività di volontariato, ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 2017 e della Legge Regionale 30 agosto 1993 n. 40, deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, neanche indiretti, e per esclusivi fini di solidarietà sociale.

Considerato che il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 prevede che gli Enti Pubblici possano stipulare convenzioni con gli Enti del Terzo settore iscritti nell'apposito Registro e che dimostrino attitudine e capacità operativa e stabilisce, a questo proposito, che le suddette convenzioni debbono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie per svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;

Preso atto che con Deliberazioni del Direttore Generale nn. 244 del 01.03.2018 e 337 del 14.03.2018 è stata approvata la stipula della Convenzione tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica e l'Associazione Onlus “Aorta Ricerca Informazione Supporto” (ARIS) (oggi Associazione “A.R.I.S. – Aorta Ricerca Informazione Supporto – Ente del Terzo Settore”) *“per l'ottimizzazione del percorso di gestione organizzativo-amministrativa del paziente cardiocirurgico”* a supporto della U.O.C. Cardiocirurgia a valere per il biennio 2018/2020, e che la stessa è stata successivamente rinnovata anche per l'ulteriore biennio 2020/2022 (rif. Deliberazione n. 841 del 17.06.2020) e per il triennio 2022/2025 (rif. Deliberazione n. 632 del 20.04.2023).

Vista la comunicazione per le vie brevi con la quale il Presidente dell'Associazione “A.R.I.S. – Aorta Ricerca Informazione Supporto – Ente del Terzo Settore”, contattato dall'U.O.C. Affari Generali e Legali

in prossimità della scadenza della convenzione, ha manifestato la volontà di proseguire il rapporto di collaborazione, richiedendo il rinnovo della stessa per il prossimo triennio.

Considerato che, con comunicazione del 02.07.2025, l'U.O.C. Affari Generali e Legali ha richiesto alla Direzione Medica Ospedaliera competente di Vicenza e al Direttore della U.O.C. Cardiocirurgia indicazioni in merito all'eventuale rinnovo dell'accordo per il prossimo triennio.

Preso atto che, con note del 05.07.2025 e del 07.07.2025, agli atti dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, il Direttore f.f. della Direzione Medica 1 Vicenza ad indirizzo organizzativo gestionale e il Direttore della U.O.C. Cardiocirurgia hanno espresso il loro parere favorevole per il rinnovo della convenzione per il triennio 2025/2028.

Alla luce di quanto espresso, si propone di rinnovare anche per il triennio 2025/2028 la convenzione con l'Associazione "A.R.I.S. – Aorta Ricerca Informazione Supporto – Ente del Terzo Settore", approvando lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante ed essenziale.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare il testo della convenzione tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica e l'Associazione "A.R.I.S. – Aorta Ricerca Informazione Supporto – Ente del Terzo Settore" – *“per l'ottimizzazione del percorso di gestione organizzativo-amministrativa del paziente cardiocirurgico”* a supporto della U.O.C. Cardiocirurgia, a valere per il triennio 2025/2028, nei termini descritti nel documento allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante ed essenziale;
2. di dare atto che sulla base della convenzione allegata, all'associazione interessata è riconosciuto, qualora ne faccia richiesta, il rimborso delle spese sostenute per la sottoscrizione di polizze assicurative e acquisto camici, precisando che gli eventuali costi da rimborsare per ciascun anno di vigenza dell'accordo, saranno imputati a Bilancio Sanitario, per gli anni di rispettiva competenza, al conto 55.06.31;
3. di precisare che l'esecuzione della convenzione non comporta alcun costo ulteriore a carico del Bilancio dell'Azienda;
4. di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata all'albo online dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

CONVENZIONE

**TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA E L'ASSOCIAZIONE AORTA RICERCA
INFORMAZIONE SUPPORTO (A.R.I.S.) ETS per l'ottimizzazione del percorso di gestione
organizzativo-amministrativa del paziente cardiocirurgico**

Triennio 2025/2028

TRA

L'**Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica** con Sede legale in Vicenza, Viale Rodolfi n. 37, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02441500242, nella persona del suo Direttore Generale dr.ssa Patrizia Simionato

E

L'**Associazione A.R.I.S. – Aorta Ricerca Informazione Supporto - Ente del Terzo Settore** - con Sede legale in Dueville (VI), Via dei Martiri n. 2, Codice Fiscale n. 95130660244, nella persona del suo Presidente sig. Caretta Rodolfo

PREMESSO CHE

la Repubblica Italiana, nel sostenere l'iniziativa dei cittadini che concorrono anche in forma associata perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, riconosce il ruolo degli enti del Terzo settore, i quali, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi;

l'art. 14, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni favorisce la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato, attraverso accordi o protocolli con le Unità Sanitarie Locali che disciplinino gli ambiti e le modalità della collaborazione;

la Regione del Veneto, con Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato", conformemente a quanto disposto dalla precitata Legge n. 266/1991, ha disciplinato i rapporti fra le strutture pubbliche e le organizzazioni di volontariato prevedendo il ricorso ad apposite convenzioni, definendo i contenuti delle medesime ed i criteri per la stipula;

l'art. 11 della Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 56 ha recepito i contenuti dell'art. 14, comma 7, del citato D. Lgs. n. 502/1992;

la Regione del Veneto, con deliberazione del 19 aprile 1995, n. 2132, ha definito le modalità di presenza nelle strutture sanitarie degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti nonché le modalità di funzionamento della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 56/1994;

con D.P.C.M. del 19 maggio 1995, avente per oggetto "Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari e delle linee guida del Ministero della Sanità per l'attuazione della medesima Carta", sono state individuate e precisate le funzioni e le modalità di partecipazione degli organismi di volontariato;

Il D.lgs. n. 117 del 03 luglio 2017 ("Codice del Terzo Settore") ha disciplinato e riordinato complessivamente la materia del volontariato e dell'attività di volontariato prestata dalle associazioni di cui si tratta

CONSIDERATO

Che l'Associazione A.R.I.S. – Aorta Ricerca Informazione Supporto - Ente del Terzo Settore, con sede legale in viale dei Martiri n. 2 – Dueville (VI) - è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con numero di repertorio n. 108421

Che l'Associazione in parola, come risulta dallo statuto, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, occupandosi a titolo esemplificativo di garantire assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di soggetti colpiti da patologie aortiche, che comportano una menomazione non temporanea, meritevoli di particolare tutela e supporto, considerando la gravità e rarità di tali patologie ed i notevoli disagi di tipo fisico, relazionale e psicologico che possono causare;

che alla luce della vigente normativa si intende, con il presente atto, regolare i reciproci rapporti di collaborazione nonché le modalità di svolgimento dell'attività di volontariato;

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità

L'Associazione A.R.I.S. ETS al fine di potenziare l'attività dell'Ambulatorio per la diagnosi e cura della patologia aortica dell'U.O.C. Cardiocirurgia dell'Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica, mette a disposizione più figure operative, dotate di adeguata esperienza, al fine di ottimizzare il percorso di gestione organizzativo-amministrativa del paziente affetto da patologia aortica.

L'opera dell'Associazione si configura come attività di integrazione e di supporto a quella del personale sanitario e sociale e non potrà mai configurarsi come “supplenza” dell'attività del personale dell'ULSS.

L'Associazione si impegna a partecipare ai vari momenti organizzati dall'ULSS ai fini della consultazione e della partecipazione del volontariato, così come previsto nella premessa della presente convenzione e nella Carta dei Servizi.

Si impegna, inoltre, alla realizzazione di quanto sopra descritto segnalando eventuali disfunzioni nei servizi, partecipando a verifiche sulla loro qualità ed elaborando proposte per il loro miglioramento.

Art. 2 – Ambito di attività

Le parti si attivano per la realizzazione, nel corso del triennio 2025/2028, delle iniziative sopra descritte effettuando il proprio servizio presso l'Unità Operativa Complessa di Cardiocirurgia.

Le attività sono eseguite con l'impiego, da parte dell'ULSS, del personale medico e sanitario e dei locali ed attrezzature occorrenti e, da parte dell'Associazione, del personale volontario a ciò messo a disposizione.

L'associazione A.R.I.S. ETS individua i nominativi delle persone da assegnare alle attività oggetto della presente convenzione d'intesa con il Direttore della UOC Cardiocirurgia.

Le suddette attività verranno svolte sotto la supervisione della UOC Cardiocirurgia cui spetterà il compito di monitorare l'attività dei volontari impegnati nelle attività di integrazione e supporto.

Le parti accerteranno inoltre, con periodicità, lo stato di attuazione del programma di cui al primo comma, al fine di procedere alla verifica dei risultati ed al controllo degli stessi. In caso di necessità, detti strumenti, su proposta sia dell'ULSS che dell'Associazione, potranno essere modificati di comune accordo mediante

scambio di lettere, salvo che una delle parti non richieda la formale modifica della convenzione.

Art. 3 – Garanzia per l'attività di collaborazione

L'Associazione si impegna a garantire la continuità delle attività previste dalla presente convenzione, effettuando le attività medesime esclusivamente tramite i propri soci volontari.

Allo scopo, si impegna a trasmettere alla Direzione Medica 1 Vicenza ad indirizzo organizzativo-gestionale, con cadenza annuale, l'elenco dei volontari che accederanno alle strutture dell'ULSS, precisando che gli orari delle presenze in ospedale dei volontari dovranno essere concordati con la UOC Cardiocirurgia, che fornirà all'associazione ogni opportuna indicazione in merito.

Detti elenchi saranno oggetto di monitoraggio da parte della DMO succitata.

Art. 4 – Compiti dell'associazione

L'attività dell'Associazione viene prestata con l'opera personale e gratuita, escluso ogni scopo di lucro anche indiretto, di volontari aderenti alla Associazione, che hanno accesso alle strutture ospedaliere nel rispetto delle direttive e delle prescrizioni stabilite dalla Direzione dell'ULSS.

I volontari si impegnano a mantenere una corretta collaborazione con il personale sanitario ed un corretto rapporto con i malati, rispettandone la dignità ed i diritti.

I volontari si impegnano ad aderire ai contenuti della procedura operativa aziendale "Percorso di inserimento del personale volontario in ospedale", in particolare per quanto riguarda il percorso formativo.

Art. 5 – Obblighi di comportamento

Durante il periodo di frequenza i volontari sono tenuti a rispettare le norme regolamentari di questa Azienda. In particolare dovranno rispettare le norme di comportamento derivanti dai principi sanciti dal "Codice di Comportamento" di cui al D.P.R. 16.04.2013 n. 62.

I volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione dovranno altresì attenersi, oltre che alle norme usuali, a quelle della circostanza di operare nel contesto di un Ente Sanitario; pertanto ogni socio volontario è tenuto a mantenere il più scrupoloso segreto su notizie e fatti di cui venga a conoscenza, garantendo – in ogni caso – il rispetto della dignità e dei diritti degli utenti, come previsto dalla Legge 266/1991, dalla L.R. Veneto 40/1993 e dal D.lgs. 117/2017.

In caso di inadempienza o trasgressione ai doveri di cui sopra, l'Associazione provvederà alla immediata sostituzione del socio volontario.

L'Associazione si assume formalmente la responsabilità per le attività svolte dai propri soci, restando escluso ogni rapporto diretto tra i volontari stessi e l'ULSS.

Art. 6 – Norme Assicurative

L'associazione si impegna, come stabilito dall'articolo 18 ("Assicurazione obbligatoria") del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017, ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato nell'ambito della presente convenzione, contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività medesima, nonché per la responsabilità civile verso terzi (RcT).

Come stabilito dall'articolo n. 18 ("Assicurazione obbligatoria") del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017, gli oneri per la copertura assicurativa di cui al paragrafo precedente sono a carico di questa ULSS, che si impegna a rimborsarli – qualora l'associazione ne faccia richiesta – previa presentazione di fattura e previa verifica della rispondenza della polizza attivata dall'associazione alle attività previste in convenzione.

E' facoltà dell'Associazione non richiedere il rimborso per le spese per la copertura assicurativa di cui sopra.

Art. 7 – Impegni a carico dell'ULSS

L'Associazione, se richiesto dall'ULSS, provvederà a procurare gli appositi camici che verranno indossati dai volontari nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente convenzione: il costo per l'acquisto dei camici verrà rimborsato – qualora l'associazione ne faccia richiesta e dietro presentazione di regolare fattura - dall'Azienda ULSS.

Ciò premesso, l'Associazione dovrà, in prima battuta, concordare con la Direzione Medica la tipologia dei medesimi (colore, modello e costo) e quindi, prima di procedere all'acquisto, dovrà presentare il preventivo alla UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica la quale verificherà la congruità dei prezzi.

Quanto al lavaggio dei camici, l'associazione si farà carico del medesimo.

In virtù dell'articolo 17 del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017 che consente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata e vieta i rimborsi spese di tipo forfetario, le Parti danno atto che le sole spese che potranno essere rimborsate all'associazione sono quelle relative alla contrazione delle polizze assicurative e all'acquisto dei camici, restando escluso ogni altro tipo di rimborso spese.

Art. 8 – Verifica della collaborazione

Le parti si impegnano a verificare, in uno spirito di collaborazione, la corretta applicazione della presente Convenzione.

Nel caso in cui dovessero ravvisarsi inadempienze, queste verranno discusse dal Presidente dell'Associazione (o suo delegato) e dal Direttore Generale (o suo delegato) e non dovranno formare oggetto di discussioni personali tra i volontari ed il personale sanitario.

Art. 9 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di tre anni, decorrente dalla data di sottoscrizione, e potrà essere oggetto di rinnovo con provvedimento del Direttore Generale.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione ne determina la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., su iniziativa di ciascuna delle parti.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di recesso da parte di ciascuna parte, in qualsiasi momento e con un preavviso di tre mesi da comunicarsi a mezzo di Lettera Raccomandata A.R. o a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Per tutto quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.

Art. 10 – Controversie

In caso di controversie derivanti dal presente Accordo le Parti si impegnano ad addivenire ad un accordo bonario; in caso di mancato accordo, le Parti individuano quale foro competente esclusivo quello di Vicenza.

Art. 11 – Adempimenti in materia di privacy

L'Associazione si impegna a trattare i dati personali, anche sensibili (c.d. "categorie particolari di dati personali" ai sensi del GDPR 2016/679) eventualmente raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo (GDPR) sulla privacy n. 2016/679.

Articolo 12 – Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri ambiti di competenza, a garantire l'applicazione della normativa di cui al D.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vicenza, _____

Il Presidente pro tempore
Associazione A.R.I.S. ETS
(*Rodolfo Caretta*)

Il Direttore Generale
Azienda ULSS n. 8 Berica
(*Patrizia Simionato*)
